

VIVERE E LAVORARE IN SVIZZERA

Indirizzi importanti

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Direzione del lavoro
Effingerstrasse 31
3003 Berna/Svizzera
info@eures.ch
www.eures.ch
www.area-lavoro.ch
Hotline: +41 31 323 25 25

Ufficio federale della migrazione (UFM)

Libera circolazione delle persone
e emigrazione
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern/Svizzera
euresinfo@bfm.admin.ch
www.bfm.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

«Della Svizzera amo particolarmente
le albe stupende sul lago e sulle
Alpi.»

Claudia Ruisi, ostetrica, Belgio



+ IL SISTEMA SOCIALE SVIZZERO +

SISTEMA SOCIALE

Il sistema svizzero di sicurezza sociale è abbastanza complesso. Infatti, ogni settore ha le sue peculiarità. Le ragioni sono da ricercare nel federalismo e nella democrazia diretta: quando la Confederazione non ha la competenza di legiferare, quest'ultima spetta ai Cantoni.

Le assicurazioni sociali in Svizzera offrono protezione contro i rischi legati a malattia, infortunio e malattia professionale, vecchiaia, decesso e invalidità (assicurazione di base e previdenza professionale) nonché disoccupazione. Il sistema prevede inoltre prestazioni familiari e di maternità.



La sicurezza sociale in Svizzera:

www.bsv.admin.ch

> Temi > Compendio > Basi

SALUTE

Le cure mediche ambulatoriali sono prestate principalmente negli studi medi-

ci oppure nei servizi ambulatoriali di ospedali pubblici o di cliniche private. In linea di principio, i pazienti sono liberi di scegliere il proprio medico, e pertanto hanno accesso diretto ed illimitato agli specialisti.

Le cure dentistiche sono prestate anzitutto negli studi dentistici o nelle cliniche odontoiatriche pubbliche. L'assicurazione obbligatoria di base copre soltanto le spese causate da determinati trattamenti, in particolare da interventi chirurgici.

ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE¹

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutte le persone che risiedono in Svizzera. Gli adulti e i bambini sono assicurati individualmente. Ogni assicurato versa un premio individuale che non dipende dal reddito, ma varia a seconda dell'assicurazione, del luogo di residenza e della copertura assicurativa scelta.

¹ Potete concludere diverse assicurazioni integrative (per trattamenti odontoiatrici, la medicina alternativa, il reparto privato degli ospedali). Si tratta di coperture relativamente costose.



«Mi trovo bene in Svizzera perché tutti i clienti sono molto gentili e il clima di lavoro è ottimo.»

Alex Marxer, informatico, Liechtenstein

L'assicurazione accorda prestazioni in caso di malattia, d'infortunio non coperto dall'assicurazione contro gli infortuni nonché di maternità.

Attenzione: Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono obbligatoriamente concludere insieme all'assicurazione contro le malattie anche un'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione assume le spese per cure ospedaliere e per trattamenti ambulatoriali nonché per le medicine prescritte dal medico. In linea di principio, i trattamenti odontoiatrici non sono coperti. La persona assicurata può scegliere liberamente il fornitore di prestazioni. Essa partecipa alle spese con un contributo massimo annuo.



Assicurazione contro le malattie:
www.bag.admin.ch > Temi
Lavoro/malattia:
www.seco.admin.ch
> Temi > Lavoro > Diritto del lavoro
> Promemoria, informazioni

ASSICURAZIONE PER LA VECCHIAIA E PER I SUPERSTITI (AVS, 1° PILASTRO)

Hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento, ossia gli uomini a 65 anni e le donne a 64 anni. La riscossione della rendita di vecchiaia può essere anticipata di uno o due anni oppure essere rinviata fino ad un massimo di cinque anni. L'anticipazione della rendita di vecchiaia implica una riduzione del 6,8% per ogni anno di anticipazione, mentre il suo rinvio comporta un aumento tra il 5,2% e il 31,5% a seconda dei mesi di posticipazione. A determinate condizioni vengono concesse anche rendite per i figli.



Sito AVS/AI:
www.ahv-iv.info



AVS-Basi:
www.bsv.admin.ch
> Temi > AVS



«Da bambina è stato il destino a portarmi in Svizzera. Ma adesso ho deciso io di viverci e di lavorarci.»

Marisa Fragnelli, specialista in statistica, Italia

ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ (AI, 1° PILASTRO)

Tutte le persone residenti o esercenti un'attività lucrativa in Svizzera sono assoggettate obbligatoriamente all'assicurazione per l'invalidità (AI). I cittadini della Svizzera, dell'UE e dell'AELS che vivono al di fuori dell'UE o dell'AELS possono, a determinate condizioni, aderire facoltativamente all'AI.

Hanno diritto a prestazioni dell'AI gli assicurati che a causa di un danno alla salute sono totalmente o parzialmente impossibilitati ad esercitare la propria attività lucrativa o a svolgere le proprie mansioni consuete.

L'AI concede in primo luogo provvedimenti di reintegrazione professionale.



AI-Basi:

www.bsv.admin.ch

> Temi > Assicurazione invalidità AI

PREVIDENZA PROFESSIONALE (2° PILASTRO)

Conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale (LPP), la previdenza professionale (2° pilastro) ha il compito assieme all'AVS/AI (1° pilastro) di consentire agli assicurati un adeguato mantenimento del loro tenore di vita. Attraverso le rendite essa persegue l'obiettivo di garantire, assieme al 1° pilastro, un reddito pari al 60% dell'ultimo salario percepito. La previdenza professionale obbligatoria vale per tutti i lavoratori già assicurati nel 1° pilastro che guadagnano almeno CHF 20'880.– all'anno (stato 2011). L'assicurazione obbligatoria ha inizio il primo giorno del rapporto di lavoro, ma non prima di aver compiuto i 17 anni. In un primo momento, fino ai 24 anni compiuti, i contributi coprono unicamente i rischi di decesso e di invalidità. A partire dai 25 anni ha inizio anche il risparmio per la rendita di vecchiaia.

Diversi gruppi di persone non sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria: persone che esercitano un'attività lucrativa indi-

pendente, impiegati in possesso di un contratto di lavoro concluso per una durata limitata a 3 mesi al massimo, membri della famiglia che lavorano nella propria azienda agricola oppure persone la cui capacità lavorativa è limitata ai sensi della LAI almeno al 70%. A certe condizioni, le persone appartenenti a queste categorie possono aderire facoltativamente all'assicurazione previdenziale minima.



Previdenza professionale:

www.bsv.admin.ch

> Temi > Previdenza professionale e terzo pilastro

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

In Svizzera, tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente e non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile sono assicurate obbligatoriamente contro la disoccupazione. Il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) viene versato in parti uguali dal datore di lavoro e dal lavoratore. Affinché una persona assicu-

rata abbia diritto all'indennità di disoccupazione deve soddisfare le seguenti condizioni: aver lavorato almeno 12 mesi durante gli ultimi due anni precedenti l'inizio della disoccupazione oppure essere in grado di esporre i motivi d'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi, essere residente in Svizzera, possedere un permesso di lavoro, annunciarsi presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) preoccupandosi, dal canto suo, di trovare un posto di lavoro.

L'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone consente di computare anche i periodi di contribuzione effettuati in uno Stato membro dell'UE/AELS (totalizzazione). A partire dal 1° giugno 2009, le persone in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata beneficiano del principio della totalizzazione.

L'indennità di disoccupazione ammonta al 70% del guadagno assicurato (il salario medio percepito durante gli ultimi sei mesi di contribuzione). Qualora risultasse più elevato, il calcolo del guadagno si baserà sul salario medio degli



«Amo la Svizzera per la diversità culturale. In Svizzera posso parlare più lingue e incontrare persone provenienti da tutte le parti del mondo.»

Raquel Fernandez, infermiera, Spagna

ultimi dodici mesi. Le persone assicurate con obblighi di mantenimento nei confronti dei figli o la cui indennità di disoccupazione non raggiunge l'importo minimo percepiscono l'80% del guadagno assicurato. Gli stipendi mensili superiori a CHF 10'500.– oppure inferiori a CHF 500.– non sono assicurati (stato 2011).

Entro il termine quadro di due anni potete riscuotere al massimo 400 indennità giornaliere se avete meno di 55 anni. Se invece avete già compiuto 55 anni e potete comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi avete diritto a 520 indennità giornaliere.

Affinché possiate chiedere il versamento dell'indennità, dovrete annunciarvi, al più tardi il primo giorno di disoccupazione, al vostro Comune di residenza oppure all'URC competente. Di regola dovrete presentarvi all'URC una volta al mese per colloqui di consulenza e di controllo. Le indennità vi

verranno versate dalla Cassa di disoccupazione da voi prescelta al momento in cui vi siete annunciati. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro consulente EURES.

WWW

Disoccupazione:

www.ch.ch

> Privati > Lavoro

Disoccupato – cosa fare:

www.area-lavoro.ch

ASSICURAZIONE PER LA MATERNITÀ

Grazie all'assicurazione per la maternità, tutte le donne che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente possono beneficiare di un'indennità pari all'80% dell'ultimo salario percepito. L'indennità di maternità ammonta al massimo a CHF 196.– al giorno (stato 2009) e viene versata per un periodo di 14 settimane dopo il parto. Hanno diritto all'indennità le donne assicurate durante i 9 mesi precedenti il parto, che in questo periodo hanno esercitato per almeno 5 mesi un'attività lucrativa.

ASSEGNI FAMILIARI

Di regola, gli assegni familiari vengono versati dal datore di lavoro insieme al salario. Sono previsti i seguenti importi minimi al mese per figlio:

- un assegno di CHF 200.– per ogni figlio fino a 16 anni
- un assegno di formazione di CHF 250.– per ogni figlio di età compresa fra i 16 e i 25 anni

I Cantoni possono andare al di là di quanto prescritto dalla legge prevedendo prestazioni più elevate.



Per le persone che lavorano nel settore agricolo:

www.bsv.admin.ch


> Indicazioni pratiche > Guida PMI > Guida > Agricoltori

AIUTO SOCIALE

L'aiuto sociale è di competenza dei Cantoni e più precisamente dei Comuni. Al fine di promuovere, al di là delle frontiere cantonali, l'uguaglianza giuridica e la certezza del diritto, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) ha elaborato concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (le cosiddette norme COSAS).



Aiuto sociale:
www.skos.ch



«La Svizzera mi piace per l'affidabilità, la pulizia e la puntualità dei suoi abitanti. Per il futuro posso offrire sicurezza alla mia famiglia, ai figli e a mia moglie. Nel mio Paese d'origine non potrei fare altrettanto.»

Salvatore Tre Rose, specialista in pulizia, Italia